



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 agosto 2016:

LEGGE 23 AGOSTO 2016 n.114

DISCIPLINA DEI REATI INFORMATICI

Art. 1

(Finalità)

1. Finalità della presente legge è quella di introdurre nell'ordinamento legislativo sammarinese una tutela penale contro reati informatici, al fine di perseguire le nuove forme di criminalità attraverso sistemi elettronici o telematici, che costituiscono uno strumento essenziale ed irrinunciabile di comunicazione, informazione, elaborazione ed archiviazione dati, utilizzati a tutti i livelli e per le finalità più varie.

Art. 2

(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

1. Dopo l'articolo 182 del codice penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 182-bis

(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la prigionia di secondo grado.

La pena è della prigionia di terzo grado:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, o da chi comunque esercita la professione di investigatore privato, o da un operatore del sistema;
- 2) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone;

- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il danneggiamento o il disturbo del sistema o dei dati ivi contenuti.

Se i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardano sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della prigionia di terzo e quarto grado.

E' altresì punito con la prigionia di primo grado e con la multa sino a euro 5.500,00, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o di arrecare ad altri un danno, detiene o comunque dispone di mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La pena è della prigionia di secondo grado e della multa da euro 5.500,00 a euro 10.500,00, se ricorre la circostanza aggravante di cui al secondo comma, punto 1).

Si applica la pena della prigionia di secondo grado e la multa sino a euro 10.500,00, a chiunque detiene o comunque dispone senza giustificato motivo di apparecchiature o programmi informatici idonei ad alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o i dati in esso contenuti.

Nel caso previsto dal primo comma il misfatto è punibile a querela della persona offesa. Negli altri casi si procede d'ufficio.”.

Art. 3

(Intercettazione o interferenze illecite in comunicazioni informatiche o telematiche)

1. Dopo l'articolo 190 del codice penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 190-bis

(Intercettazione o interferenze illecite in comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque abusivamente intercetta o interferisce in comunicazioni informatiche o telematiche ovvero prende cognizione di dati ed informazioni ad esse relative, è punito con la prigionia di terzo grado.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela a terzi, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle informazioni di cui al comma primo.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature idonee ad intercettare o interferire nelle comunicazioni informatiche o telematiche, è punito con la prigionia di secondo grado.

I misfatti di cui al comma primo e al comma secondo sono punibili a querela della persona offesa. Negli altri casi si procede d'ufficio.

La pena è della prigionia di terzo grado e si procede d'ufficio se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri d'ufficio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi anche abusivamente esercita la professione di investigatore privato.”.

Art. 4

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - Frodi)

1. Dopo l'articolo 203 del codice penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 203-bis

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cancella, altera o rende inservibili informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di secondo grado.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto idoneo a cancellare, alterare o rendere inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la pena della prigionia di terzo grado. Se l'evento si verifica, la pena è della prigionia di quarto grado.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante il fatto di cui al comma primo, altera o rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, è punito con la prigionia di terzo grado.

Se il fatto di cui al comma terzo è idoneo a distruggere o danneggiare sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della prigionia di terzo grado. Se l'evento si verifica, la pena è della prigionia di quarto grado.

Si applica la pena della prigionia di quarto grado, se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia o con abuso della qualità di operatore del sistema.”.

2. L'articolo 204-ter del codice penale è così modificato:

“Art. 204-ter

(Frodi informatiche)

E' punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 chiunque, senza autorizzazione, introduce, altera, cancella dati elettronici, o interferisce con il funzionamento di un programma o di un sistema informatico, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

Si applica la prigionia di terzo grado qualora la frode informatica abbia cagionato un danno di rilevante gravità, ovvero se il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Si applica la prigionia di quarto grado qualora la condotta fraudolenta abbia prodotto un trasferimento non autorizzato di denaro o valori in danno al titolare.

Si applica la pena della prigionia di terzo grado e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto sia commesso con indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.”.

3. Dopo l'articolo 204-ter del codice penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 204-quater

(Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa da euro 250,00 a euro 1.000,00.”.

Art. 5

(Documenti informatici)

1. Dopo l'articolo 301 del codice penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 301-bis
(Documenti informatici)

Se le falsità previste dal presente capitolo attengono ad un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.”.

Art. 6
(Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull'identità o qualità personali proprie o di altri)

1. Dopo l'articolo 302 del codice penale è inserito il seguente articolo:

“Art. 302-bis
(Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica
sull'identità o qualità personali proprie o di altri)

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona, è punito con la prigionia di primo grado.”.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 23 agosto 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

